Sede legale di Venezia
San Marco, 2032
30124 Venezia (VE)
TELEFONO: (+39) 041786111
PEC: cciaadl@legalmail.it

Importo a base di gara: € 144.384,60 (IVA esclusa).
Numero Gara: 01/2018
RUP: Tonino Denti

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA, AI FINI DELLA VALIDAZIONE, DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO DELTA-LAGUNARE E DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO IN VIA TORINO A VENEZIA-MESTRE (VE), AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. LEG.VO 50/2016

CIG 7405985C26

CUP I79C17000060005

1. PREMESSA

Con determina a contrarre n. 20 del 06/03/2018, la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta – Lagunare (di seguito *"Camera di Commercio"*), con sede legale in San Marco 2032, 30124 Venezia (VE), ha deliberato di affidare il servizio di verifica, ai fini della validazione, del progetto esecutivo avente ad oggetto la realizzazione della nuova sede dell'Ente stesso e della Stazione Sperimentale del Vetro in via Torino a Venezia-Mestre (VE), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici (di seguito *"Codice"*).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è stato designato il dipendente camerale Tonino Denti, Responsabile del Servizio Gestione Patrimonio della stazione appaltante.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura di cui sopra, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a. Bando;
b. Disciplinare;
c. Modelli per la redazione della domanda, della comprova dei requisiti, dell'offerta tecnica e di quella economica (allegato 1, allegato 2, allegato 3, allegato 4 e allegato 5);
d. Schema di contratto.

La documentazione di gara è interamente disponibile sul sito internet http://www.dl.camcom.gov.it

3. CHIARIMENTI

Per eventuali chiarimenti, il concorrente potrà rivolgere i propri quesiti entro e non oltre le ore 12:00 del 30/03/2018 al seguente indirizzo PEC: cciaadl@legalmail.it e, contestualmente, all'indirizzo e-mail: patrimonio@dl.camcom.it

I quesiti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le informazioni richieste saranno riscontrate direttamente agli interessati e, se di interesse generale, mediante pubblicazione sul sito internet http://www.dl.camcom.gov.it almeno sei giorni prima della scadenza per il termine della presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet http://www.dl.camcom.gov.it

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell'offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate unicamente se rese all'indirizzo PEC cciaadl@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica ordinaria o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di verifica, ai fini della validazione, del progetto esecutivo di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 26 del Codice.

Sulla scorta della metodologia illustrata nell'offerta tecnica e mediante adeguata produzione documentale, l'operatore economico affidatario del servizio dovrà accertare:

- la completezza della progettazione;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

- la possibilità di ultimazione dell'opera nei tempi previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Entro il termine prestabilito per l'espletamento dell'incarico il soggetto incaricato dovrà consegnare, nel numero di copie e formato richiesto dalla stazione appaltante:

- verbali di verifica del progetto, in data certa, redatti in contradditorio con il progettista;
- rapporto conclusivo riportante le risultanze dell'attività di verifica svolta.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché non sussiste esigenza di differenziazione dell'appalto stesso sulla base del servizio né di svolgimento in più sedi territoriali del medesimo servizio.

L'importo complessivo stimato per i lavori è pari ad € 144.384,60 (IVA esclusa) suddiviso come nella tabella che segue:

Tipologia opere	Costo opere	Costo compensi OO.SS	Param. G.	Param. Q1	Param. Q2	Param. P	Compenso CP
opere strutturali	3.392.000,00	3.469.803,26	0,95	0,13	0,01	0,0542035	25.014,04
opere edili ed architettoniche	3.800.300,00	3.887.468,56	1,2	0,13	0,01	0,0531277	34.697,45
opere parcheggio esterno	176.000,00	180.036,96	0,45	0,13	0,01	0,1090415	1.236,78
opere impianti fluidomecc.i	4.106700,00	4.200.896,54	0,85	0,13	0,01	0,0524214	26.205,82
opere impianti elettrici	3.784.000,00	3.870.794,68	1,3		0,01	0,0531675	37.455,72
oneri per la sicurezza	350.000,00						
totale	15.609.000,00	15.609.000,00					124.609,81
calcolo spese							
spese fino a 1 milione di euro		25%					
spese oltre 25 milioni di euro		10%					
% spese		15,86938%					
importo spese		19.774,80					
Totale complessivo		**144.384,60**					

Detto importo, da intendersi omnicomprensivo di ogni oneri e tributo, è remunerativo di ogni attività ed in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

PRECISAZIONE

Il corrispettivo posto a base di gara è stato desunto con riferimento all'importo dei lavori così come derivante dal progetto preliminare, al momento già redatto.

In sede di redazione del progetto esecutivo, oggetto dell'attività di verifica in argomento, detto corrispettivo potrebbe subire aggiornamenti conseguenti al variare del costo delle opere di cui alla tabella precedente.

Al ricorrere di tale evenienza, il prezzo offerto dal concorrente sarà adeguato applicando la stessa riduzione percentuale offerta in sede di gara.

L'importo complessivo a base di gara per il servizio in oggetto è pari ad € 144.384,60 (oltre oneri previdenziali ed IVA), calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 (ex D.M. 143/2013).

I costi della sicurezza relativi ad interferenze sono pari a zero.

L'importo è da intendersi remunerativo di tutte le attività oggetto dell'appalto.

L'appalto è finanziato con bilanci propri della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non far svolgere all'aggiudicatario, in tutto o in parte, le attività di verifica oggetto della presente procedura di gara, senza che ciò dia diritto ad alcuna pretesa, da parte dello stesso, per le prestazioni che eventualmente non saranno espletate.

6. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto è di **45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio**, sottoscritto congiuntamente dal Responsabile del procedimento e dall'affidatario del servizio. Entro il suddetto termine, l'affidatario del servizio dovrà inoltrare al RUP il rapporto finale di verifica del progetto esecutivo.

L'appalto non è soggetto a rinnovi né ad altre opzioni.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna del rapporto finale di verifica sarà applicata, previa contestazione da parte del RUP, una penale pari al'1 per mille del corrispettivo contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante all'affidatario, nella misura massima applicabile del 10% dell'importo contrattuale. Al superamento di tale soglia, la Camera ha facoltà di recedere dal contratto stesso.

L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Camera al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'affidatario, né esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Azienda o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi a disposizione dell'affidatario per l'espletamento dell'incarico.

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dall'affidatario al RUP, entro e non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione della prestazione, come sopra indicato

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera b), del Codice, sono ammessi a partecipare alla presente procedura:

1. organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN IAO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) 765/2008, accreditati nello specifico settore "costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica" per la tipologia ispettiva "ispezioni sulla progettazione delle opere" purché dotati di un sistema di controllo interno.

   N.B. L'organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte, non deve fare parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione, né l'organismo né il suo personale devono impegnarsi in attività che possono essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e di integrità. L'Organismo di tipo C è una struttura

che può essere incaricata nell'ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione, tuttavia, deve disporre, all'interno dell'organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività la progettazione e l'ispezione dello stesso elemento, effettuata da un organismo di ispezione di tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona.

2. soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice purché in possesso dei requisiti prescritti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) in ragione della forma di partecipazione del concorrente, dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 (specifico per le attività di verifica) certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008, ovvero:
   a. i prestatori di servizi di ingegneria e di architettura : i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEII, raggruppamenti temporanei fra più soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico amministrative e studi di fattibilità economico finanziaria ad esse connesse;
   b. le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra i professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III, e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma della società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
   c. le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico- economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 742276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74274000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 46 del Codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento attinenti all'architettura e all'ingegneria, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

In particolare:

- le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, e 5 del citato D.M. 263/2016;
- in caso di partecipazione in forma plurima trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara sotto qualsiasi forma societaria di liberi professionisti o una società di professionisti della quale il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Codice, lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo. Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l'incarico dovrà essere espletato da tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente già indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive competenze professionali.

Il concorrente dovrà individuare, in sede di offerta, un **coordinatore** del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni ed iscritto al relativo albo professionale che sottoscriva tutti i rapporti rilasciati dal soggetto incaricato della verifica nonché il rapporto conclusivo.

8.1 Condizioni di partecipazione per raggruppamenti e consorzi

Ai raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'art. 48 del Codice. In particolare:

- nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento;
- i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- è consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della

gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante;
- in caso di raggruppamento già costituito, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo mandatario e contenere il mandato collettivo speciale con rappresentanza;

E' vietata l'associazione in partecipazione.

In caso di raggruppamento di concorrenti, l'accreditamento come Organismo di Ispezione di tipo A e di tipo C od il sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 e certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 devono essere posseduti da ogni componente raggruppato.

Ai consorzi ordinari e ai GEIE si applicano le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei per quanto compatibili.

È consentita la partecipazione di raggruppamenti di tipo orizzontale, non essendo le prestazioni oggetto del presente appalto scomponibili in attività principali e secondarie.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

I concorrenti che partecipano in forma associata devono essere in possesso della documentazione attestante la compagine societaria come sotto espresso:

a. per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
   1. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
   2. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio

b. per raggruppamento temporaneo già costituito:
   3. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
   4. dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

c. consorzio ordinario o GEIE già costituiti
   5. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
   6. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

d. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti occorre una dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
   7. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
   8. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
   9. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente deve essere in possesso dei requisiti generali e di qualificazione, come di seguito indicati.

Il concorrente non deve incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice ed essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del Codice come di seguito indicati.

9.1 Requisiti di ordine generale

Requisiti di ordine generale: assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, per uno dei seguenti reati:

   a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 5 dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

   b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

   b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

   c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

   d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

   e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

   f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, dell'art. 80 del Codice, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del Codice va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché' il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

   a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice;

   b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;

   c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,

salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del Codice.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena

principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

9.2 Requisiti speciali e mezzi di prova

Oltre ai requisiti di partecipazione di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 del Codice, come di seguito esposto.

9.2.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero iscrizione all'albo delle società cooperative oppure iscrizione presso i competenti ordini professionali (ordini professionali degli Ingegneri/Architetti sez. A). Per i cittadini di altri Stati Membri si applica l'art. 83, comma 3 del Codice, Capacità economica e finanziaria

Fatturato specifico nell'ultimo triennio per un importo complessivo non inferiore all'importo pari a due annualità dell'importo complessivo dell'appalto. Tale capacità viene richiesta al fine di selezionare un operatore economico sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al valore dell'affidamento.

9.2.3.Capacità tecniche e professionali

Aver svolto, negli ultimi cinque anni, due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori ciascuno di importo almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso riferiti alle categorie di opere di cui alla seguente tabella.
Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17/06/2016 (ex DM n. 143/2013).
Si dovranno indicare: l'opera in oggetto, il committente, l'importo dei lavori e le classi e categorie dell'opera, l'oggetto ed il valore dell'incarico, la data dell'affidamento e la durata, l'attività svolta dal concorrente, gli eventuali coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno di quest'ultimi.
Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.
I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel quinquennio antecedente la pubblicazione della presente gara sulla GURI ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile. Non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori.
Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici. I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati o da documentazione analoga.

Note

Il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria, cioè superiore rispetto a ciascuna delle singole mandanti. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti.

In relazione al requisito di capacità tecniche e professionali si precisa che la mandataria deve aver svolto un numero superiore di servizi rispetto a quanto richiesto al punto 9.2.3. al singolo operatore economico.
Si precisa infine che, in caso di raggruppamento, vi dovrà esserci corrispondenza fra i requisiti dichiarati ed i servizi che verranno eseguiti.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Si precisa che, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:

a. dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice;
b. dichiarazione, resa dal soggetto ausiliario ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c. dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d. contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'ausiliario sia il soggetto che si avvale dei requisiti.

11. SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto.

12. GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Per la sottoscrizione del contratto, l'affidatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché' a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
4. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.
5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché' l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
9. Il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
10. Il soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma del contratto, copia della propria polizza generale di responsabilità civile professionale, rilasciata

da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.

11. La polizza dovrà avere un massimale pari ad € 3.000.000,00.
12. Nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
13. Nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui della durata di cui sopra.
14. Le spese relative alla polizza sono comprese nel corrispettivo contrattuale.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per poter partecipare alla presente procedura, i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:

1. un plico, chiuso e sigillato - a pena di esclusione - mediante l'apposizione di timbro, firma sui lembi di chiusura recante all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto del lotto il quale si partecipa, ovvero:

   "Offerta per procedura aperta relativa all'affidamento del servizio di verifica, ai fini della validazione, del progetto esecutivo per la realizzazione della nuova sede della Camera di commercio e della Stazione sperimentale del vetro. NON APRIRE";
2. il plico dovrà contenere le seguenti buste, a loro volta chiuse e sigillate mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura, recanti ciascuna, oltre all'intestazione del mittente, la dicitura, rispettivamente:
   a. "**busta A - documentazione amministrativa**";
   b. "**busta B - offerta tecnica**";
   c. "**busta C – offerta economica**".

   Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

Gli operatori economici che intendano presentare un'offerta per la presente gara in R.T.I. già costituito o da costituirsi, ovvero i consorzi ordinari di concorrenti, dovranno osservare la seguente condizione:
ciascuna busta inserita all'interno di esso dovrà riportare all'esterno, oltre a quanto detto al precedente punto 2, le indicazioni:

- del mandatario, in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti costituito prima della presentazione dell'offerta;
- di tutti gli operatori economici raggruppandi, in caso di R.T.I. o consorzi ordinari non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

14. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire con qualunque mezzo, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana).
Tale documentazione dovrà essere predisposta con le modalità di seguito indicate e presentata, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/04/2018 presso l'Ufficio Protocollo (1° piano) della sede di Rovigo: Piazza Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo.**
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'ufficio protocollo, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare ove per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato o pervenga in condizioni tali da non assicurare la segretezza dell'offerta in esso contenuta.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta "A – documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti, come specificato nei paragrafi successivi:

- Domanda di partecipazione: Allegato 1;

- DGUE : Allegato 2;
- Dichiarazione sostitutiva: Allegato 3;
- PassOE

15.1 Domanda di partecipazione (Allegato 1)

Redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 1** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante in possesso dei poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura.
in caso di partecipazione di consorzi e raggruppamenti, per la sottoscrizione della domanda di partecipazione occorre attenersi alle indicazioni ivi contenute.

15.2 DGUE (Allegato 2)

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), **Allegato 2** al disciplinare (per il rilascio delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali, che dovrà essere compilato secondo le indicazioni di cui alla Circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) deve essere reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con cui il concorrente attesta:

I. **mediante compilazione del DGUE, Parte II: *Informazioni sull'operatore economico*, riquadri *A: Informazioni sull'operatore economico - B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico e C Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Art. 89 del Codice – Avvalimento)*:**
   -i dati identificativi e le informazioni generali dell'operatore economico (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica);
   -la forma della partecipazione alla procedura di gara di appalto e i ruoli di ciascun operatore economico in eventuale raggruppamento o consorzi;
   -indicazione della denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi oltre all'indicazione dei requisiti oggetto di avvalimento;
II. **mediante compilazione del DGUE, Parte III: *Motivi di esclusione (Art. 80 del Codice)* riquadri *A: Motivi legati a condanne penali, B: Motivi legati al***

pagamento di imposte o contributi previdenziali, C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore:

di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), del Codice. In particolare, il concorrente dichiara:

1. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione per uno dei seguenti reati:
    a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80, comma 1, lett. a));
    b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile (art. 80, comma 1, lett. b));
    c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (art. 80, comma 1, lett. c)) ;
    d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (art. 80, comma 1, lett. d));
    e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni (art. 80, comma 1, lett. e));
    f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (art. 80, comma 1, lett. f));

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione(art. 80, comma 1, lett. a)) ;

2. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c));
3. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d));
4. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e));
5. di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 (art. 80, comma 5, lett. f));
6. che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g));
7. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 55/1990, o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h));

8. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 68/1999 (art. 80, comma 5, lett. i));
9. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del Codice;
10. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, in cui la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m, del Codice);

Nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice:

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto *[indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati]*;
2. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice;

   (*oppure*)

2. nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice:
   a. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
   b. dichiarazione, redatta secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016 - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per

l'affidamento dell'appalto;

c. dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
d. dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
e. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

III. mediante compilazione del DGUE, Parte IV: *Criteri di selezione*, riquadri *A: Idoneità, B: Capacità economica e finanziaria, C: Capacità tecniche e professionali, D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale:*

1. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
2. Iscrizione all'Albo degli Architetti / Ingegneri;
3. iscrizione Albo delle società cooperative, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2004 e s.m.i., di cui al precedente paragrafo 6, comma 2.
4. fatturato globale e fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/36) x mesi di attività.

15.3 Dichiarazione sostitutiva (Allegato 3)

Resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 secondo il modello di cui all'**Allegato 3** (o altro modello comunque conforme ad esso e contenente tutti gli elementi e le informazioni del caso) con la quale il concorrente dichiara:

1. dati anagrafici e di residenza dei nominativi degli eventuali soggetti di cui all'allegato cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti dei quali non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del Codice ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità;
2. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78;
3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53, comma 16-ter,*ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri* per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
4. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 231/2007);

5. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del Codice).

Precisazioni:

1. le attestazioni di cui ai precedenti paragrafi, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno il DGUE ed il modello sostitutivo;
2. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE ed il modello sostitutivo;
3. le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, devono essere rese o devono riferirsi ai seguenti soggetti: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
4. l'attestazione del requisito di cui di cui di cui all'art. 80, comma 1, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di

direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo , direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In tali casi l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Le attestazioni di cui sopra nonché quella di cui all'art. 80, comma 5, lett. l), del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, comma 3, del Codice), oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono;

5. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
6. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

15.4 PassOE

Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del codice, la stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità, mediante il sistema AVCPASS.

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la domanda di partecipazione.

Inoltre, l'aggiudicatario, tramite un'area dedicata, dovrà inserire a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA TECNICA" – Allegato 4

La busta "B – Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, una relazione predisposta utilizzando preferibilmente l'apposito modello **Allegato 4**, completa e dettagliata, che evidenzi le modalità di esecuzione del servizio offerto, comprese soluzioni e metodologie che si intendono applicare al servizio in oggetto.
L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o

da un suo procuratore.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA" - Allegato 5

Nella busta "C – offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta utilizzando preferibilmente l'apposito modello **Allegato 5** (o altro modello comunque conforme ad esso e contenente tutti gli elementi e le informazioni del caso), sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore contenente l'indicazione del prezzo - inferiore all'importo a base di gara, di cui al bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione del servizio.
La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali con arrotondamento.

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinata mediante la seguente operazione: r=[(Pg-Po)/Pg]x100, dove "r" indica la percentuale di ribasso, "Pg" l'importo a base di gara, "Po" il prezzo globale offerto.
In caso di discordanza, prevale il prezzo o il ribasso più vantaggioso per la stazione appaltante.
Qualora, sia per il prezzo che per il ribasso, vi sia discordanza fra il numero espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

Nell'offerta deve altresì essere specificato l'importo degli oneri per la sicurezza cosiddetti "interni" o "aziendali", compresi nell'importo offerto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Qualora detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, in copia conforme all'originale.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Il seggio di gara composto dal RUP e da due testimoni, alla data, ora e luogo indicati nel bando, in seduta pubblica, alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, in numero non superiore ad uno per ogni concorrente o raggruppamento di concorrenti, muniti di apposita delega scritta, procede, seguendo l'ordine di arrivo alla stazione appaltante, a:

- verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti e alla numerazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa ("Busta A - documentazione amministrativa"), delle buste contenenti l'offerta tecnica ("Busta B - offerta tecnica") e di quelle contenenti l'offerta economica ("Busta C - offerta economica") e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa, mediante apertura della "Busta A - documentazione amministrativa";
- verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. m), del Codice;
- verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
- verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e) e g), del Codice non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
- verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f), del Codice;
- verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000.

A norma dell'art. 83, comma 9, del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 80 del Codice,

con esclusione dell'offerta tecnica ed economica, si applica il soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16.

Nell'ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC.

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, può effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella "busta A - documentazione amministrativa", attestanti il possesso dei requisiti generali dei concorrenti con riferimento a concorrenti individuati tramite sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al successivo paragrafo 24 e li comunica al seggio di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica, secondo i criteri e le modalità indicati nel presente documento.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al seggio di gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del Codice).

Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 32 del Codice, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale: tale documentazione deve essere inserita a sistema (AVCPASS) dall'operatore economico. La documentazione da inserire è solo quella nella esclusiva disponibilità degli operatori economici e non reperibile presso Enti certificatori.

Nel caso non siano fornite le prove o non siano confermate le dichiarazioni, si procederà all'esclusione dell'offerta, all'escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità di vigilanza e giudiziarie, ed all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria che abbia fornito dette prove ed a condizione che abbia prodotto un'offerta congrua, conveniente, idonea e rispondente agli interessi della stazione appaltante.

23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice, sulla base dei criteri di seguito riportati.

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA: 70 SU 100					
CRITERI DI VALUTAZIONE		**PESO**	**SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE**		**SUB-PESO**
A	SERVIZI ANALOGHI SVOLTI	**25**	A1	Caratteristiche dei servizi analoghi svolti	**15**
			A2	Modalità di svolgimento dei servizi analoghi	**10**
B	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI VERIFICA	**45**	B1	Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell'attività di verifica da svolgere anche in riferimento al livello di progettazione	**25**
			B2	Quantità e qualità delle risorse umane messe a disposizione per ogni oggetto dell'appalto	**20**
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA: 30 SU 100					
C	PREZZO	**30**			

Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico verranno utilizzati i criteri motivazionali riportati nella colonna di destra della seguente tabella.

CRITERI MOTIVAZIONALI	
A	**SERVIZI ANALOGHI SVOLTI**
A1 – Caratteristiche dei servizi analoghi svolti	

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE	INDICAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Il concorrente dovrà produrre idonea documentazione tecnica illustrativa di servizi analoghi di verifica di progettazione esecutiva (indicando committente, importo, categorie, oggetto, data dell'affidamento e durata ecc..) svolti e completati nell'ultimo decennio, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli ad oggetto del presente appalto, in relazione alle categorie del DM 14/06/2016 ex DM n. 143/13 o delle corrispondenti categorie del DM 143/49 e concernenti servizi paragonabili, per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente affidamento.	Verrà premiata l'attinenza dei servizi di verifica presentati al servizio oggetto dell'appalto in termini di caratteristiche, complessità ed entità delle opere. Nella valutazione dell'offerta costituirà titolo preferenziale l'attinenza, nell'ambito di ogni servizio presentato, a ciascuna delle discipline (impiantistica, architettonica e strutturale) di cui si compone l'appalto. Per l'affinità verrà considerata la tipologia delle infrastrutture oggetto di verifica e gli obiettivi posti dalla Committente dei servizi illustrati. In particolare verranno premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzi una maggiore correlazione dei servizi illustrati con il servizio oggetto di gara.

A2 - Modalità di svolgimento dei servizi analoghi

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE	INDICAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Per i servizi sopra indicati dovranno inoltre essere descritte le modalità di svolgimento dell'attività di verifica e le soluzioni adottate in relazione alle specificità del progetto stesso.	Verranno premiate quelle offerte la cui relazione evidenzi maggiormente la modalità di verifica svolta in relazione alle diverse aree tematiche che compongono il progetto.

B	MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI VERIFICA

B1 - Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell'attività di verifica da svolgere anche in riferimento al livello di progettazione

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE	INDICAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Il concorrente dovrà illustrare nella relazione le attività inerenti l'attività di verifica, specificando la normativa	Verranno premiate esaustività, attinenza e puntualità delle informazioni fornite,

adottata, la tecnica di effettuazione delle analisi e delle ispezioni, le tipologie dei controlli ed il loro grado di approfondimento, le modalità di emissione delle relative risultanze ed osservazioni, la modalità di interfaccia con i progettisti e con la stazione appaltante, la gestione ed il riscontro alle controdeduzioni, le modalità di individuazione e gestione delle criticità, le modalità di reporting intermedio e finale.	nonché l'organicità, l'efficacia e l'efficienza del flusso di informazioni e delle azioni pianificate, l'individuazione delle attività e dei percorsi critici tracciati e le relative modalità di gestione e risoluzione delle criticità che risultino maggiormente efficaci ed efficienti in termini di concretezza.
B2 - Quantità e qualità delle risorse umane messe a disposizione per ogni oggetto dell'appalto	
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE Il concorrente dovrà descrivere le risorse umane, facenti parte del Gruppo di Lavoro di Verifica, messe a disposizione nella fase di verifica, con indicazione dei ruoli e dei soggetti che personalmente e concretamente svolgeranno le prestazioni, oltre alle figure che svolgeranno le azioni di collegamento con i progettisti e la stazione appaltante. Dovranno essere inclusi i curricula delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro	**INDICAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO** Verranno premiate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un team multidisciplinare ed esperto, in grado di far fronte efficacemente, nei tempi previsti per lo svolgimento delle prestazioni, a tutti gli adempimenti richiesti. Si precisa che la completezza dell'organigramma non verrà valutata necessariamente in termini quantitativi quanto in termini di varietà ed esperienza.

24. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I punteggi saranno attribuiti mediante l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore con la seguente formula:

$$C(a)=\Sigma n[Wi*V(a)i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati:

a. per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura qualitativa dell'offerta, attraverso la determinazione dei coefficienti, variabili tra zero e uno, calcolati dai singoli commissari mediante il confronto a coppie;

b. per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura quantitativa, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori dei criteri offerti più convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Saranno ammessi all'apertura della busta contenente l'offerta economica solo i concorrenti che abbiano riportato nella valutazione dell'offerta tecnica il punteggio minimo di 40 punti su 70 assegnabili.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a 3 o superiori a 20, per l'attribuzione del coefficiente discrezionale da 0 a 1 si farà riferimento, oltre ai criteri motivazionali, ai seguenti parametri:

VALUTAZIONE	COEFICIENTE
Eccellente	1,00
Ottimo	0,80
Buono	0,60
Discreto	0,40
Sufficiente	0,20
Insufficiente	0,00

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tale coefficiente definitivo verrà moltiplicato per il sub-peso previsto per quel criterio di valutazione.

I punteggi saranno espressi al massimo sino alla seconda cifra decimale.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione, avrà luogo la stipulazione del contratto così come previsto dall'art. 32, comma 8, del Codice. Nel contratto verranno formalmente ed esplicitamente richiamati come parte integrante, anche se non direttamente allegati, il bando di gara, il capitolato speciale, tutti gli allegati in esso richiamati e l'offerta presentata in sede di gara.
2. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
3. A norma dell'art. 32, comma 8, del Codice, il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione.
4. Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del Codice, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

   La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse avvalersene.
5. Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

a. produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del Codice;

b. esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, comma 13, del Codice;

c. sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, la stazione appaltante si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

26. ALTRE INFORMAZIONI

26.1 Ulteriori disposizioni

1. Ai sensi dell'art. 53 del Codice e delle altre disposizioni applicabili in materia, la stazione appaltante si riserva di accogliere eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi mediante il bilanciamento con l'interesse, contrapposto, della riservatezza dei dati oggetto di richiesta di accesso.

2. Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all'art. 48 del Codice. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del Codice. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, comma 14, del Codice e alla determina AVCP (ora ANAC) n. 3 del 23/04/2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare.

3. I concorrenti stabiliti negli altri stati di cui all'art. 49 del Codice, devono produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la capacità e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in

lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

4. Saranno esclusi i soggetti che, intendendo fruire della possibilità dell'avvalimento, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all'art. 89 del Codice e non presentino la documentazione prevista dell'articolo succitato.

5. Comporterà, altresì, l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.

6. In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiata la percentuale più alta di ribasso dell'offerta economica (prezzo). In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 del R.D. 827/1924).

7. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

26.2 Facoltà della stazione appaltante

1. La stazione appaltante si riserva, previa adeguata motivazione, la facoltà di annullare e/o revocare il bando, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice civile.

2. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga convenienti o idonee, in relazione all'oggetto del contratto, le offerte presentate senza che, in virtù di ciò, alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta (art. 95, comma 12, del Codice).

3. Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, la stazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui al D.Lgs. 159/2011, di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'aggiudicatario.

26.3 Varie

Non sono, altresì, ammesse offerte tecniche e/o economiche:

a. presentate oltre il termine stabilito, qualunque sia la causa del ritardo;
b. integrative e/o sostitutive di offerte già presentate, se pervenute oltre il termine stabilito, qualunque sia la causa del ritardo;
c. presentate in plico o buste non regolarmente chiuse e qualora ciò comprometta la segretezza delle offerte stesse;
d. in aumento;
e. plurime/indeterminate, ovverossia che offrono due o più soluzioni e/o proposte, non consentendo così l'individuazione dell'offerta da valutare in confronto con quelle presentate dagli altri concorrenti;
f. condizionate, ovverosia la cui realizzabilità e/o accettabilità è sottoposta all'avveramento di fatti, circostanze e/o eventi dipendenti da soggetti terzi;
g. incomplete, ovverosia che non contengono tutte le parti delle offerte così come richieste dalla lex specialis di gara.

26.4 Spese di pubblicazione

Ai sensi del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016 (G.U. 25/01/2017, n. 20), le spese di pubblicazione del bando (per estratto) e degli avvisi di post-informazione, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

26.5 Spese contrattuali

Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto saranno devolute al giudice ordinario. Il foro competente è il Tribunale di Venezia.

28. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati conferiti dal concorrente verranno trattati dalla stazione appaltante in qualità di Titolare del trattamento anche con mezzi informatici e per l'esclusiva finalità della scelta del contraente. Il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dagli atti di gara e dalla vigente normativa. La mancata produzione degli stessi documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione.

I dati personali raccolti potranno essere comunicati o, comunque, messi a conoscenza del personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara; di coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara e di ogni altro soggetto che ne abbia diritto ai sensi delle Legge 241/1990 e del D.P.R. 184/2006. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Per l'esercizio di tali diritti, da porre in essere ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990, l'interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento, che è la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare.

29. ALLEGATI

Modelli per la redazione delle dichiarazioni dell'offerta economica:

- Allegato 1 – Modello per domanda di partecipazione;
- Allegato 2 – Modello DGUE;
- Allegato 3 – Modello per dichiarazione sostitutiva;
- Allegato 4 – Modello per presentazione offerta tecnica;
- Allegato 5– Modello per offerta economica.

INDICE

1. PREMESSA 1

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA 2

3. CHIARIMENTI 2

4. COMUNICAZIONI 3

5. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI DELL'APPALTO 3

6. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 5

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 6

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 9

8.1 Condizioni di partecipazione per raggruppamenti e consorzi 9

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 11

9.1 Requisiti di ordine generale 12

9.2 Requisiti speciali e mezzi di prova 17

9.2.1 Requisiti di idoneità professionale 17

9.2.3. Capacità tecniche e professionali 18

10. AVVALIMENTO 19

11. SUBAPPALTO 19

12. GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA 19

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 21

14. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 22

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 22

15.1 Domanda di partecipazione (Allegato 1) 23

15.2 DGUE (Allegato 2) 23

15.3 Dichiarazione sostitutiva (Allegato 3) 28

15.4 PassOE 31

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO 31

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA TECNICA" – Allegato 4 32

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA" - Allegato 5 33

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 34

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 35

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 35

22. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE 37

23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 39

24. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 41

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 43

26. ALTRE INFORMAZIONI 44

26.1 Ulteriori disposizioni 44

26.2 Facoltà della stazione appaltante 45

26.3 Varie 46

26.4 Spese di pubblicazione 46

26.5 Spese contrattuali 46

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 46

28. TRATTAMENTO DEI DATI 47

29. ALLEGATI 47